



Guida alla Riforma del preruolo secondo il D.L. 36/2022



GUIDA ALLA RIFORMA DEL PRERUOLO SECONDO IL D.L. 36/2022

A cura dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia
www.dottorato.it



Questa Guida è sotto licenza *Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
(CC BY-NC-ND 4.0)

Ultimo aggiornamento: luglio 2022

Immagine di copertina di Freepik - www.freepik.com

Questo è un documento accessibile e può essere letto usando tecnologie assistive.
Qualora si riscontrassero delle difficoltà, ti preghiamo di segnalarcelo con una mail
all'indirizzo sportello.adi@dottorato.it.

Guida alla Riforma del preruolo secondo il D.L. 36/2022

Sommario

1. Introduzione	4
2. Passaggio dall'Assegno al Contratto di ricerca	5
2.1 Il profilo delle borse di ricerca	6
3. Istituzione del profilo di Ricercatore a tempo determinato universitario (in <i>tenure track</i>)	8
4. Istituzione della figura del Tecnologo a tempo indeterminato universitario	10
5. Regime Transitorio	12
6. I gruppi scientifico-disciplinari	14
7. FAQ	16

1. Introduzione

La presente guida si propone di esporre e chiarire i principali mutamenti avvenuti a seguito della cosiddetta “**Riforma del preruleo**”.

Il termine si riferisce all’insieme di norme entrate in vigore a seguito della conversione in legge del D.L. 36/2022 *Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, nel quale si recepisce una parte dell’impianto delineato nel D.D.L. 2285, a firma del senatore Francesco Verducci, attualmente depositato presso il Senato della Repubblica.

I punti che tratteremo in questa guida sono di seguito elencati; tra parentesi quadre si specifica quali aspetti siano esclusivi dell’Università e quali invece coinvolgono anche gli Enti Pubblici di Ricerca.

- *Passaggio dall’Assegno al Contratto di ricerca [EPR, Università]*
- *Il profilo delle borse di ricerca [EPR, Università]*
- *Istituzione del profilo di Ricercatore a tempo determinato universitario (in tenure track) [Università]*
- *Istituzione della figura del Tecnologo a tempo indeterminato universitario [Università]*
- *Il regime transitorio [EPR, Università]*
- *I settori scientifico-disciplinari [EPR, Università]*

2. Passaggio dall'Assegno al Contratto di ricerca

Per **Assegno di ricerca** si intende una tipologia contrattuale di tipo parasubordinato, disciplinata secondo l'art. 22 della legge 240/2010 (cosiddetta "Riforma Gelmini"). Dal punto di vista retributivo, il decreto ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 stabilisce un minimo per lordo dipendente equivalente a euro **19.367,00** (netto circa 17.514,00 annuali, mensile 1.429,00) e per lordo amministrazione conseguentemente euro **23.890,08** (aliquota INPS al 35,03%).

L'assegno, come più volte sottolineato dall'ADI, si caratterizza per la **grande intermittenza in termini di rinnovabilità e retribuzione**, e inoltre presenta estrema variabilità, a seconda che la posizione sia bandita su fondi di Ateneo o fondi di progetto, oppure a seconda che sia necessario per il candidato il possesso o meno del titolo di dottore di ricerca. Tali aspetti possono essere approfonditi qui: <https://dottorato.it/content/indagine-adi-2020>.

In ogni caso gli assegni **non possono avere durata superiore ai 3 anni**, cumulabili fino a un massimo di 6 anni (per un totale di 12 anni di contratti a tempo determinato, secondo la legge 240/2010).

L'art. 22, come riscritto al comma 6-septies del D.L. 36/2022, disciplina una tipologia contrattuale a tempo determinato, che supera l'assegno di ricerca, denominata "**Contratto di ricerca**" di cui si sintetizzano gli aspetti principali:

Scopo Oggetto del contratto di ricerca è «l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca».

Durata Il contratto di ricerca dura due anni ed è rinnovabile di altri due; in caso di progetti a carattere nazionale o internazionale, per specifiche esigenze, è possibile il rinnovo per un ulteriore anno. La durata complessiva non può superare i 5 anni.

Prerequisito Il possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica per i settori interessati o, esclusivamente

per gli Enti di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,¹ di profilo scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Possono concorrere anche i dottorandi all'ultimo anno, purché in grado di conseguire il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Incompatibilità Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o ricerca (se non per mobilità internazionale) e non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.

Retribuzione Viene stabilita in sede di contrattazione collettiva e in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione di un ricercatore confermato a tempo definito (cosiddetto “part-time”). Tale ammontare si fissa, secondo il DPCM 15/03/2022, per l'anno 2022 a lordo amministrazione 37.630,57, lordo dipendente 26.606,85 (mensile circa 1.600,00 euro).

La circolare MUR 009303.08 del 7 luglio 2022 osserva che **alla contrattazione collettiva è demandato il solo aspetto legato alla retribuzione**, dato che il profilo giuridico della figura è stabilito per legge.

2.1 Il profilo delle borse di ricerca

Il comma 6-vicies ter determina la **soppressione** del conferimento di borse per attività di ricerca dopo il dottorato come disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante *Norme in materia di borse di studio universitarie*. Già nella legge 240/2010 (art. 29, comma 11, lettera b) viene eliminata la distinzione tra borse *post lauream* e post dottorato, attraverso la modifica dell'art. 4 della legge n. 398 del 1989.

¹ Secondo il comma 6-novies, le posizioni bandite per contratti di ricerca in istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica devono essere coperte «esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione».

Come si legge nel dossier in accompagnamento al D.L. 36/2022, p. 177, la *ratio* di tale provvedimento si giustifica nel fatto che «Il contratto di ricerca costituisce, infatti, il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica». Sebbene tale formulazione crei comunque dei dubbi, in quanto il ricercatore a tempo determinato universitario dovrebbe essere naturale sbocco per il dottore di ricerca, a nostro giudizio, tuttavia precisa anche come la fase del post-doc debba avere come riferimento un contratto e non una borsa.

Avverte tuttavia la circolare MUR 009303.08 del 7 luglio 2022 che al momento non sembra essere presente una modifica all'istituto delle borse di studio *post lauream*, che «restano tuttora regolate dai singoli atenei sulla base dell'ampia autonomia ad essi riconosciuta dalle norme primarie di riferimento (vedasi in particolare l'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998 e l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013) che ne consente già molteplici possibilità di impiego».

La nuova regolamentazione di questo istituto è contenuta all'art.2 del D.D.L. 2285 sopra citato. Seppure neanche questo testo appaia scervo da criticità, poiché fissa la durata massima delle borse di ricerca a tre anni, prevede tuttavia di riservare tale tipologia di finanziamento a chi non è in possesso del titolo di dottore di ricerca. Tali borse di ricerca si configurano dunque come borsa pre-doc, e non più semplicemente come *post lauream*, e ciò ne avrebbe conseguentemente impedito l'utilizzo come contratto post-doc.

Poiché le borse cosiddette pre-doc non sono state inserite nell'emendamento al D.L. 36/2022 e la soppressione di parte dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398 non sembrerebbe sufficiente per rimuovere questo istituto, il rischio è quello di mantenere **un canale molto meno costoso e infinitamente meno tutelato del contratto di ricerca e persino del vecchio assegno.**

3. Istituzione del profilo di Ricercatore a tempo determinato universitario (in *tenure track*)

La legge 240/2010 istituiva due figure di ricercatore a tempo determinato, disciplinate secondo l'articolo 24:

- **RTD-A** Ricercatore a tempo determinato di tipo A, di durata triennale e rinnovabile per altri due. Aveva come unico prerequisito di accesso il dottorato di ricerca o titolo equipollente o specializzazione medica per i settori adatti.
- **RTD-B** Ricercatore a tempo determinato di tipo B, di durata triennale e non rinnovabile, che, oltre al titolo di dottorato, aveva come prerequisito anzianità di tre anni (cumulabile attraverso un RTD-A o tre anni di assegni, anche non continuativi). Una volta acquisita l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), allo scadere dei tre anni, avveniva il passaggio alla posizione di professore associato.

Con l'emendamento approvato nel D.L. 36/2022, **questa doppia figura di ricercatore a tempo determinato viene eliminata**, in favore di un'unica figura contrattuale, il **Ricercatore a Tempo Determinato Universitario**. Questa figura (come lo era anche la figura di RTD-B, che va a sostituire) è in *tenure track*, ossia è un percorso di conferma in ruolo. Possiamo quindi riferirci a questa nuova figura unica di Ricercatore a Tempo Determinato Universitario come **Ricercatore in *tenure track***, definizione peraltro già presente anche all'interno della circolare 0009303.08 del MUR.

Le caratteristiche del contratto da Ricercatore a Tempo Determinato Universitario:

Prerequisiti Si richiede il dottorato di ricerca o titolo equipollente o specializzazione medica per i settori adatti. NON è necessario accumulare anzianità pregressa attraverso altre forme contrattuali, es. i contratti di ricerca, se non per quanto disciplinato per la fase transitoria.

Durata 6 anni, NON rinnovabile.

Compatibilità Il contratto da Ricercatore a Tempo Determinato Universitario non è compatibile con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con contratti di ricerca (anche presso altre Università o Enti), con le borse di dottorato e di studio. Sono compatibili borse e *grant* finalizzati alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. In caso i ricercatori a tempo determinato siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, è previsto il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per il periodo di durata dei contratti.

Retribuzione Il compenso lordo annuo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%. Corrisponde pertanto all'attuale trattamento degli RTD-B (lordo annuo corrispondente a € 45.367,48).

Valutazione Il passaggio a Professore Associato, a seguito del conseguimento dell'ASN, avviene tramite procedura di valutazione interna. Tale procedura può essere effettuata a partire dalla conclusione del terzo anno da Ricercatore in *tenure track* (si veda il dossier di accompagnamento al D.L.: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D22036b.htm?_1656427305832#_Toc106902464) e per tutti i successivi anni di contratto, su istanza dell'interessato, sempre previo possesso dell'ASN, nell'ambito delle risorse programmate dall'Ateneo. La valutazione comprende una prova didattica.

4. Istituzione della figura del Tecnologo a tempo indeterminato universitario

Il termine “**tecnologo**”, in riferimento agli Enti pubblici di ricerca, è introdotto dal D.P.R. 171/1991, che nell’allegato 1 delinea le caratteristiche della figura:

Capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell’Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi.

Per l’Università, viene introdotta la figura del **tecnologo a tempo determinato** dal D.L. 5/2012, art. 54, che introduce un articolo 24-bis nella 240/2010. I contratti possono avere durata minima di 18 mesi e sono rinnovabili solo una volta, per un massimo di tre anni. Con il D.L. 36/2022, si introduce la figura del Tecnologo a tempo indeterminato nelle Università.

Prerequisiti Titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale e valorizzazione del titolo di dottorato nella composizione delle graduatorie; tra i titoli viene inoltre valorizzata l’esperienza progressiva come tecnologo a tempo determinato nelle Università e negli Enti di ricerca.

Retribuzione Secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto istruzione e ricerca, con trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (elevate professionalità).

Prima applicazione Entro 36 mesi dall’entrata in vigore della norma, è prevista una riserva nelle procedure concorsuali, pari al 50% dei posti messi a bando per:

- il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che abbia svolto, per almeno 3 anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progetta-

zione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'Ateneo nel quale presta servizio;

- per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato.

5. Regime Transitorio

Ti sei appena addottorata/o, oppure sei già titolare di borsa o di assegno di ricerca o di una posizione da Ricercatore a tempo determinato di tipo A. Che cosa succede?

Fatte salve le possibilità di partecipare a posizioni per contratto di ricerca e ricercatore in *tenure track*, potrai:

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, partecipare a procedure per il conferimento di assegni di ricerca, coperti da risorse programmate o deliberate dagli organi dell'ente che bandisce la posizione entro il termine predetto.

Per tutta la durata del PNRR e del PNR 2021-2027, partecipare a procedure per il conferimento di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore, partecipare a procedure per il conferimento di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo B, coperti da fondi ordinari e considerando i requisiti richiesti dalla posizione.

Attraverso i **piani straordinari di reclutamento**, partecipare alle posizioni bandite per contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo B e Ricercatore in *tenure-track*.

Entro 36 mesi dall'entrata in vigore viene riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse stanziolate dalle Università per le procedure di posizioni da Ricercatori a tempo determinato nelle Università, riservata a titolari di contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A oppure a titolari di posizioni di assegno di ricerca per tre anni, anche non continuativi. Inoltre, per i vincitori di tali posizioni, è possibile richiedere il riconoscimento di anzianità per la precedente posizione (3 anni per gli RTD-A e 2 per gli assegnisti), per il passaggio a Professore associato.

Cade il limite dei 12 anni per i rapporti precari istituiti con le nuove posizioni stabilite dalla riforma. **Il limite di 12 anni continua ad applicarsi a tutte le posizioni di vecchio regime.**

Esempio Hai svolto 6 anni di assegno di ricerca (limite stabilito da normativa precedente) e tre anni da ricercatore a tempo determinato di tipo A; nel caso vincessi una posizione da Ricercatore a tempo determinato nelle Università, anche senza riconoscimento di anzianità pregressa, **potresti comunque svolgere i sei anni del contratto senza “sforare”** il predetto limite.

Inoltre, il comma comma 6-decies dispone il vincolo, da parte dell'Ateneo, di **un terzo delle risorse per candidati che abbiano svolto il dottorato di ricerca e/o attività di ricerca** sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, in Enti esterni a quello che bandisce la posizione.

6. I gruppi scientifico-disciplinari

Il comma 6 bis dell'art. 14 del D.L. 36/2022 riscrive l'articolo 15 della legge 240/2010 e introduce i **gruppi scientifico-disciplinari (GSD), articolati in settori scientifico-disciplinari (SSD)**.

I GSD dunque **sostituiscono i settori concorsuali (SC)** che erano composti per l'appunto dagli SSD.

La definizione dei gruppi scientifico disciplinari è materia del Ministero Università e Ricerca dietro proposta del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Il decreto non regolamentare del Ministro dovrà essere formulato entro i 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 36/2022.

Il CUN potrà dunque esprimere una propria proposta (e non semplice parere) sia sul decreto ministeriale per la definizione dei GSD sia al decreto di aggiornamento ogni tre anni (non più ogni cinque anni, come era in precedenza).

I criteri per la definizione dei GSD sono:

- numero non superiore agli attuali SSD (ovvero 190);
- criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale.

L'utilizzo dei GSD comprende:

- **conseguimento dell'ASN** (tuttavia, come stabilisce il comma 6-ter, la tornata 2021-2023 continuerà secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L.);
- **chiamata dei professori ex art.18;**
- **stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato;**
- **inquadramento del personale docente e ricercatori;**
- **adempimento degli obblighi didattici** da parte del docente.

L'utilizzo dei settori scientifico-disciplinari nei GDS comprende:

- **definizione degli ordinamenti** didattici;
- **afferenza dei professori** di I e II fascia **e dei ricercatori**.

Come si precisa nel dossier, tali modifiche appaiono funzionali agli obiettivi del PNRR in materia di riordino delle classi di lauree, in particolare triennali. Si legge: «Si rende pertanto necessario un aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari che consenta una definizione degli ordinamenti didattici dei corsi universitari ispirata a criteri di **flessibilità** nella programmazione e **interdisciplinarietà**». Tali criteri di **flessibilità e interdisciplinarietà** dovrebbero ispirare anche l'aggiornamento e l'accorpamento degli SSD, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 14.

Due ulteriori elementi di novità:

- **si modifica il riferimento a didattica “frontale”**, comprendendo conseguentemente anche altre modalità;
- la possibilità di **modificare le ore di didattica per l'insegnamento**, anche «al di sotto del carico normativamente previsto, attraverso i regolamenti di Ateneo, e non più in adesione ai criteri individuati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca – peraltro mai adottato» (Circolare 0009303.08). La variazione delle ore potrà essere influenzata da parametri quali specificità dei settori e dei gruppi scientifico-disciplinari, nonché dell'organizzazione didattica e del rapporto docenti-studenti.

7. FAQ

Sto concludendo il dottorato, posso partecipare a un bando per un contratto di ricerca?

Sì, purché sia previsto il conseguimento del titolo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

I congedi di maternità e di paternità e per motivi di salute concorrono al raggiungimento della durata massima complessiva dei contratti di ricerca?

Il contratto di ricerca comprende i congedi per motivi di salute e i congedi di maternità e paternità, come disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 e non concorrono al raggiungimento della durata massima dei cinque anni, secondo la normativa vigente.

Sono necessari anni di esperienza pregressa come contrattista di ricerca per partecipare a procedure di selezione per Ricercatore a tempo determinato Universitario?

No, non c'è alcuna propedeuticità. Per entrambe le figure il prerequisito è il possesso del titolo di dottore di ricerca, fatte salve le disposizioni introdotte per il regime transitorio.

Sarà ancora possibile mettersi in aspettativa da un incarico pubblico per un post-doc all'estero, così come era previsto dalla nota MIUR 15/2011?

Allo stato attuale, la normativa non appare alterata.

Il contratto di ricerca prevede obblighi di didattica?

Essendo un contratto con l'esclusivo oggetto di svolgimento di specifici progetti di ricerca, non prevede obblighi di didattica, come già avveniva per gli assegni di ricerca.

Il contratto di ricerca è compatibile con attività di libera professione (partita IVA)?

Attualmente la normativa stabilisce che il contratto di ricerca è una tipologia di contratto a tempo determinato. Non sono ancora disponibili informazioni sulla compatibilità del contratto di ricerca con la libera professione.

Il contratto di ricerca è compatibile con attività di docenza a contratto?

Si veda la risposta per il punto sulla partita IVA. Tuttavia, come già detto, il contratto di ricerca è definito dal nuovo art. 22 come un “contratto a tempo determinato”. Attualmente i contratti da ricercatori a tempo determinato risultano compatibili con incarichi didattici mediante affidamento a titolo oneroso, con modalità e vincoli stabiliti in sede di regolamento di Ateneo.

Sarà possibile essere titolari di partita IVA e contemporaneamente avere un contratto di Ricercatore in tenure track?

Questa informazione non è al momento precisata. La circolare 0009303.08 del MUR afferma: «Le modifiche introdotte, tenuto anche conto dell’abrogazione della figura del ricercatore a tempo determinato di tipo a), si innestano sostanzialmente sulla disciplina del ricercatore a tempo determinato di tipo b): va da sé, dunque, che tutte le disposizioni, contenute in altri provvedimenti legislativi o in pregressi provvedimenti di questo Dicastero, che rimandano a quest’ultima figura **dovranno ora intendersi, in quanto compatibili, come riferite alla nuova figura del ricercatore a tempo determinato**”.

Attualmente per i ricercatori a tempo determinato di tipo B è possibile definire il proprio regime di impegno come “tempo definito”, previa comunque comunicazione all’amministrazione e purché non pregiudichi le attività legate al contratto e/o crei situazioni di conflitto di interessi, secondo quanto disciplinato nei singoli regolamenti di Ateneo.

I contratti di ricerca saranno impiegati nei progetti risultati vincitori dall’ultimo bando PRIN?

Informazione non precisata, ma l’impianto dei PRIN permette l’impiego di personale non *tenure track*. Per il bando 2020 vige la disciplina transitoria, conseguentemente sulle risorse deliberate e/o programmate entro i 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Le procedure per il bando 2022 sono ancora in corso.

Come funziona per i rinnovi degli assegni di ricerca? Se un assegno di ricerca prevede una data di rinnovo successiva ai 180 giorni, ma con risorse già stanziato, come si procede?

I rinnovi già previsti proseguiranno secondo quanto previsto in sede di programmazione, fino alla conclusione prevista. La circolare MUR precisa: «Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro

attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di Ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo».

Quali risorse sono coinvolte nella formulazione del tetto di spesa per i contratti di ricerca?

Il comma 6 del nuovo articolo 22 recita: «la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati». Di conseguenza non sono incluse risorse esterne all'Ateneo e come precisa la circolare 0009303.08: con esclusione, quindi, delle cc.dd. risorse esterne (tra le quali, in particolare, quelle provenienti da progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni), con le quali i contratti di ricerca potranno essere finanziati senza limitazioni».

Quali diritti avrà il Ricercatore a tempo determinato universitario?

Gode dei medesimi diritti dei ricercatori a tempo determinato della normativa precedente. Si ricorda ancora la circolare MUR 0009303.08: «Le modifiche introdotte, tenuto anche conto dell'abrogazione della figura del ricercatore a tempo determinato di tipo a), si innestano sostanzialmente sulla disciplina del ricercatore a tempo determinato di tipo b): va da sé, dunque, che tutte le disposizioni, contenute in altri provvedimenti legislativi o in pregressi provvedimenti di questo Dicastero, che rimandano a quest'ultima figura dovranno ora intendersi, in quanto compatibili, come riferite alla nuova figura del ricercatore a tempo determinato, anche in relazione alla disciplina dei punti organico (in relazione alla quale, i nuovi ricercatori a tempo determinato, come i precedenti di tipo b), saranno considerati per un valore di 0,5)».

Il Ricercatore a tempo determinato Universitario avrà un orario di lavoro prestabilito?

I ricercatori – nelle Università e negli Enti – hanno autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, secondo le modalità stabilite (certificazione numero di ore, regime di tempo, ecc.).

Ho conseguito il dottorato di ricerca in un Ateneo X e ho svolto successivamente tre anni di assegni di ricerca in Ateneo Y. Posso partecipare a un bando per una posizione come contratto di ricerca o ricercatore a tempo determinato nell'Ateneo X?

Sì, certamente. Al momento non esiste nessun vincolo a una mobilità obbligatoria e pertanto è possibile concorrere per qualunque posizione in qualunque

Ateneo, anche se si vi sono svolti in precedenza rapporti di dottorato, assegno o altra posizione.

Viene abolita la figura del Tecnologo a tempo determinato nelle Università?

No, la figura resta, regolamentata secondo le disposizioni vigenti. Nell'ambito dei titoli per le procedure di valutazione atte al conferimento di posizioni di tecnologi a tempo indeterminato nelle Università è valorizzata la precedente esperienza professionale di tecnologo a tempo determinato.

Tre anni di servizio svolti come ricercatore in un EPR danno diritto alla partecipazione nella quota riservata del 25% per posizioni da Ricercatore a tempo determinato universitario?

La quota del 25% segue i riferimenti normativi all'articolo 22 e all'articolo 24 per i ricercatori. Di conseguenza i relativi contratti oggetto della quota devono essere stati banditi sulla base di queste norme.

Per poter accedere alla quota riservata del 25% sul transitorio, bisogna aver già terminato i 3 anni di RTD-A oppure è sufficiente essere al terzo anno?

Nel dossier in accompagnamento al D.L. si precisa, per chi è stato «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca [...]».

L'attività didattica svolta è valutata tra i titoli per una posizione da Ricercatore a tempo determinato universitario?

Questa informazione non risulta al momento precisata.

Il carico didattico del Ricercatore a tempo determinato universitario sarà costante durante tutti gli anni o sarà crescente?

Questa informazione non risulta al momento precisata.

